



Camera di Commercio
Ascoli Piceno



Novità Diritto Annuale 2016

Informativa in sola modalità PEC, nuovo sito per calcolo e pagamento attivo dal 23 maggio 2016 e piattaforma PAGO PA

A partire dall'anno 2016, nel rispetto delle recenti normative, la consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale **è stata inviata esclusivamente tramite P.E.C. (Posta elettronica certificata) alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese.**

Sempre a partire dall'anno 2016 il sistema camerale mette a disposizione **un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare** (<http://dirittoannuale.camcom.it>) il cui link di accesso è riportato direttamente nella P.E.C. di invio dell'informativa all'impresa.

Il sito consentirà, inoltre, di **procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016** (è quindi escluso qualsiasi pagamento relativo ad anni precedenti o con ravvedimento operoso) **attraverso la piattaforma PAGO PA**, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (modello F24); tale modalità, oltre a venire incontro al bisogno di agevolare i rapporti tra i contribuenti e le istituzioni, risponde all'esigenza di innovazione nella materia legata ai sistemi telematici di pagamento tra impresa e Pubblica Amministrazione, così da incentivare una maggiore crescita del livello di digitalizzazione del Paese.

Si ricorda che **il diritto annuale serve al finanziamento ordinario delle Camere di commercio cioè all'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche ad esse attribuite dallo Stato e dalle Regioni senza alcuna contribuzione da parte di tali soggetti.** Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è stato ridotto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 per **l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%.** Tali percentuali di riduzione si applicano sugli importi stabiliti per il diritto annuale 2014 (già definiti con il D.M. 21 aprile 2011 di fissazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011, e riconfermati dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 2012, 2013 e 2014) con le modalità applicative già indicate dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 227775 del 29/12/2014.